

HDI ASSICURAZIONI S.p.A.
SOCIETÀ CAPOGRUPPO DEL GRUPPO ASSICURATIVO
“HDI ASSICURAZIONI” ISCRITTO ALL’ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL N. 015

AZIONE DI PREVIDENZA
Fondo Pensione Aperto
iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 111

DOCUMENTO SULLE RENDITE

CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

1.1 Ammontare della rendita

L'importo della rendita annua vitalizia si ottiene dividendo il valore della posizione individuale destinato a costituire la rendita di cui all'art. 12, comma 1, del Regolamento, per il coefficiente, individuato in base all'età dell'iscritto e alla rateizzazione prescelta, in vigore al momento della richiesta della prestazione.

Nel caso di rateizzazione della rendita nel corso dell'anno, il valore della singola rata è calcolato dividendo l'importo della rendita annua vitalizia, come sopra determinato, per il numero delle rate previste.

I coefficienti per la trasformazione in rendita, riportati nella allegata tabella A, sono validi per tutti gli iscritti che facciano richiesta della prestazione di rendita prima della eventuale sostituzione dei medesimi coefficienti.

L'iscritto può richiedere, in luogo della rendita annua vitalizia, che la prestazione pensionistica venga erogata in una delle seguenti forme:

- a) una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'iscritto finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'iscritto stesso, alla persona da lui designata tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio;
- b) una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 anni all'iscritto stesso o, in caso di suo decesso, alla persona o alle persone da lui designate tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio e, successivamente, all'iscritto finché è in vita;
- c) una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 10 anni all'iscritto stesso o, in caso di suo decesso, alla persona o alle persone da lui designate tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio e, successivamente, all'iscritto finché è in vita.

I coefficienti per la conversione in rendita certa a 5 o 10 anni sono contenuti nelle successive tabelle B e C, mentre la documentazione contenente i coefficienti per la determinazione delle prestazioni di reversibilità sono depositati presso la sede del Fondo.

1.2 Erogazione della rendita

Gli importi delle rate di rendita vengono erogati in via posticipata e la rateazione è scelta dall'iscritto. Di conseguenza la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelta dall'iscritto. L'ultima rata di rendita verrà erogata all'epoca dell'ultima scadenza di rata che precede la morte dell'iscritto assicurato. La rateazione non è modificabile nel corso dell'erogazione della rendita.

Non è consentito il riscatto della rendita.

Per i pagamenti debbono essere preventivamente consegnati al Fondo i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto mentre il Fondo si riserva la facoltà di accertare l'esistenza in vita attraverso opportuna certificazione.

Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. L'iscritto dovrà dare comunicazione al Fondo pensione del c/c bancario e delle coordinate bancarie (IBAN) sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione del c/c bancario l'iscritto dovrà darne comunicazione al Fondo pensione con tre mesi di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata.

1.3 Caricamento, basi demografiche e finanziarie

La base demografica utilizzata nel calcolo dei coefficienti indifferenziati per sesso è la tavola A62D (impegni differiti) con combinazione 70% maschi e 30% femmine, mentre il tasso tecnico è pari a 0,00%.

Il costo dell'erogazione della rendita è fissato in misura pari a 1,25% della rendita annua stessa, maggiorato di tante volte lo 0,125% per quante sono le rate di rendita dovute nell'anno, diminuite di uno. Tali spese sono considerati nella determinazione dei coefficienti di conversione.

Come indicato nel Regolamento, i coefficienti di conversione possono essere periodicamente rideterminati nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP: in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non avranno effetto sulle rendite già in corso di erogazione e non si applicano ai soggetti già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

1.4 Rivalutazione della rendita

La Società gestisce le attività a copertura degli impegni assunti (riserva matematica) nella Gestione Speciale "FONDO BANCOM" con le modalità e i criteri previsti nel relativo regolamento allegato.

L'importo della rendita viene rivalutato ad ogni anniversario della data di inizio della corresponsione della rendita nella misura e con le modalità di seguito indicate.

A) Misura annua di rivalutazione

La Società dichiara, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il rendimento annuo da attribuire pari al rendimento di cui all'art.6 del Regolamento del FONDO BANCOM al netto di una percentuale trattenuta pari a 1,00%.

Il rendimento così attribuito costituisce la misura annua di rivalutazione. La Società garantisce una misura annua minima di rivalutazione pari a 0,00%.

B) Rivalutazione della rendita

Ad ogni anniversario della data di inizio della corresponsione della rendita, essa viene rivalutata mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione sopra indicata, entro il 31 dicembre che precede la suddetta ricorrenza.

Da tale ricorrenza la rendita assicurata viene aumentata della stessa misura e quindi la rendita stessa si considera come determinata sin dall'origine per il nuovo importo assicurato. Segue che ciascuna rivalutazione viene applicata alle somme in essere, comprensive di quelle derivanti da precedenti rivalutazioni.

Tabella A- Rendita vitalizia - Coefficienti di conversione

<i>Assicurati di sesso maschile e femminile</i>				
Età (*)	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	38,6003	38,8535	38,9800	39,0644
51	37,6345	37,8876	38,0142	38,0985
52	36,6709	36,9240	37,0506	37,1350
53	35,7099	35,9630	36,0896	36,1740
54	34,7521	35,0052	35,1318	35,2162
55	33,7976	34,0507	34,1773	34,2616
56	32,8463	33,0994	33,2260	33,3104
57	31,8981	32,1512	32,2778	32,3622
58	30,9528	31,2059	31,3325	31,4168
59	30,0101	30,2632	30,3898	30,4741
60	29,0706	29,3237	29,4502	29,5346
61	28,1350	28,3881	28,5147	28,5990
62	27,2048	27,4579	27,5845	27,6689
63	26,2810	26,5341	26,6607	26,7450
64	25,3644	25,6175	25,7441	25,8285
65	24,4551	24,7082	24,8348	24,9191
66	23,5514	23,8046	23,9311	24,0155
67	22,6524	22,9055	23,0321	23,1165
68	21,7585	22,0116	22,1382	22,2225
69	20,8699	21,1230	21,2496	21,3340
70	19,9876	20,2408	20,3673	20,4517
71	19,1128	19,3659	19,4925	19,5769
72	18,2465	18,4997	18,6262	18,7106
73	17,3912	17,6443	17,7708	17,8552
74	16,5481	16,8012	16,9277	17,0121
75	15,7184	15,9715	16,0981	16,1825
76	14,9030	15,1561	15,2826	15,3670
77	14,1027	14,3558	14,4824	14,5667
78	13,3198	13,5729	13,6995	13,7839
79	12,5587	12,8118	12,9384	13,0228
80	11,8206	12,0737	12,2003	12,2847

Tabella B - Rendita certa 5 anni e successivamente vitalizia - Coefficienti di conversione

<i>Assicurati di sesso maschile e femminile</i>				
Età (*)	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	38,6207	38,8738	39,0004	39,0848
51	37,6565	37,9097	38,0362	38,1206
52	36,6949	36,9480	37,0745	37,1589
53	35,7359	35,9890	36,1156	36,2000
54	34,7803	35,0334	35,1599	35,2443
55	33,8279	34,0811	34,2076	34,2920
56	32,8790	33,1322	33,2587	33,3431
57	31,9334	32,1865	32,3131	32,3975
58	30,9911	31,2442	31,3707	31,4551
59	30,0520	30,3051	30,4317	30,5161
60	29,1169	29,3700	29,4965	29,5809
61	28,1864	28,4395	28,5661	28,6504
62	27,2618	27,5149	27,6415	27,7259
63	26,3439	26,5970	26,7236	26,8079
64	25,4333	25,6864	25,8129	25,8973
65	24,5300	24,7831	24,9097	24,9940
66	23,6329	23,8860	24,0126	24,0969
67	22,7413	22,9945	23,1210	23,2054
68	21,8562	22,1093	22,2358	22,3202
69	20,9780	21,2311	21,3577	21,4421
70	20,1082	20,3613	20,4879	20,5722
71	19,2480	19,5012	19,6277	19,7121
72	18,3991	18,6522	18,7788	18,8631
73	17,5636	17,8168	17,9433	18,0277
74	16,7437	16,9968	17,1233	17,2077
75	15,9409	16,1941	16,3206	16,4050
76	15,1571	15,4102	15,5368	15,6212
77	14,3938	14,6470	14,7735	14,8579
78	13,6536	13,9067	14,0333	14,1177
79	12,9400	13,1932	13,3197	13,4041
80	12,2549	12,5080	12,6345	12,7189

Tabella C - Rendita certa 10 anni e successivamente vitalizia - Coefficienti di conversione

<i>Assicurati di sesso maschile e femminile</i>				
Età (*)	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	38,6867	38,9399	39,0664	39,1508
51	37,7279	37,9810	38,1076	38,1919
52	36,7720	37,0252	37,1517	37,2361
53	35,8196	36,0727	36,1992	36,2836
54	34,8711	35,1242	35,2508	35,3352
55	33,9269	34,1800	34,3066	34,3910
56	32,9872	33,2403	33,3669	33,4512
57	32,0518	32,3050	32,4315	32,5159
58	31,1210	31,3741	31,5007	31,5851
59	30,1947	30,4478	30,5744	30,6587
60	29,2735	29,5266	29,6532	29,7376
61	28,3582	28,6114	28,7379	28,8223
62	27,4502	27,7034	27,8299	27,9143
63	26,5504	26,8035	26,9301	27,0145
64	25,6599	25,9130	26,0396	26,1239
65	24,7791	25,0322	25,1588	25,2432
66	23,9079	24,1611	24,2876	24,3720
67	23,0466	23,2998	23,4263	23,5107
68	22,1967	22,4498	22,5763	22,6607
69	21,3597	21,6128	21,7393	21,8237
70	20,5378	20,7910	20,9175	21,0019
71	19,7336	19,9868	20,1133	20,1977
72	18,9494	19,2025	19,3291	19,4135
73	18,1881	18,4412	18,5678	18,6521
74	17,4521	17,7052	17,8318	17,9162
75	16,7441	16,9972	17,1238	17,2081
76	16,0664	16,3196	16,4461	16,5305
77	15,4217	15,6748	15,8014	15,8858
78	14,8130	15,0662	15,1927	15,2771
79	14,2446	14,4977	14,6243	14,7086
80	13,7195	13,9726	14,0992	14,1836

(*) Si intende per età quella raggiunta al momento dell'erogazione della rendita rettificata secondo i valori "shift" indicati nelle seguenti tabelle e dipendenti dall'anno di generazione:

Assicurati di sesso maschile e femminile		
GENERAZIONE		Correzione età
Da	Fino a	
	1907	7
1908	1917	6
1918	1921	5
1922	1925	4
1926	1937	3
1938	1947	2
1948	1957	1
1958	1966	0
1967	1978	-1
1979	1990	-2
1991	2003	-3
2004	2017	-4
2018	2020	-5
2021		-6

REGOLAMENTO DEL “FONDO BANCOM”

Art. 1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene denominata "FONDO BANCOM".

Art. 2. La valuta di denominazione della gestione separata è l'Euro.

Art. 3. Ai fini della determinazione del rendimento medio annuo del FONDO BANCOM, il periodo di osservazione decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 4. Il fondo mira a conseguire un rendimento stabile nel tempo, basando le sue scelte sulla prudenza, la salvaguardia dell'interesse dei clienti, il contenimento dei costi. La gestione ha l'obiettivo della garanzia del rendimento minimo e della ottimizzazione del rapporto rischio rendimento.

La politica di investimento della Società si ispira a principi di sicurezza e conservazione del patrimonio nonché a principi di profittabilità.

Gli obiettivi e le scelte di investimento sono strettamente collegati alla valutazione degli impegni assunti e ai rischi da sopportare. Le politiche di investimento adottate, pertanto, mirano a generare rendimenti sopportando rischi adeguati alla struttura dell'impresa, attraverso la gestione integrata di attivo e passivo in bilancio. In tale attività, la Società è tenuta a rispettare limiti qualitativi e quantitativi quali strumenti di controllo del profilo di rischio della gestione che hanno lo scopo di definire la migliore combinazione tra l'obiettivo di ridurre i rischi e quello di ottenere ragionevoli rendimenti dagli investimenti a favore degli assicurati.

La gestione è orientata prevalentemente verso titoli denominati in Euro.

La gestione investe le risorse prevalentemente nelle seguenti classi di attività:

- a. Titoli obbligazionari governativi (o garantiti dallo Stato) riconducibili prevalentemente a Stati dell'Unione Europea e titoli semigovernativi riconducibili prevalentemente ad Enti internazionali;
- b. Titoli azionari quotati nei mercati regolamentati;
- c. Quote OICR;
- d. Liquidità presso Istituti di Credito;
- e. Altri attivi in conformità alla normativa in materia di copertura delle riserve tecniche;
- f. Titoli obbligazionari riconducibili ad Emittenti Corporate o non governativi.

Almeno il 70% degli attivi dovranno essere costituiti da titoli obbligazionari. L'esposizione in azioni e quote OICR non potrà superare il 10% del patrimonio della gestione.

Ogni nuovo investimento in titoli obbligazionari può riguardare solo emittenti ad elevato merito creditizio.

Almeno il 30% dei titoli obbligazionari dovranno essere costituiti da titoli di Stato (o semigovernativi o garantiti dallo Stato).

Gli investimenti in titoli strutturati sono valutati soltanto tra emissioni liquide, titoli quotati, emittenti di primaria rilevanza nei rispettivi settori e solo in funzione di rischi che la Società sia in grado di monitorare.

- Non possono costituire attività della gestione separata: a) i crediti infruttiferi; b) gli immobili destinati all'esercizio dell'impresa; c) i crediti verso riassicuratori; d) le immobilizzazioni materiali; e) le spese di acquisizione da ammortizzare.

- Non sono consentite operazioni infragruppo, nei termini indicati dall'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008.

- Sono esclusi investimenti diretti in titoli derivati, salvo a fini di copertura e sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

Art. 5. Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa. La gestione del FONDO BANCOM è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse

Art. 6. Collettivo (ISVAP) con il Regolamento n.38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 7. Il rendimento annuo del FONDO BANCOM relativo al periodo di osservazione indicato al precedente Art. 3 si ottiene rapportando il risultato finanziario del FONDO BANCOM nello stesso periodo alla giacenza media delle attività del FONDO BANCOM stesso. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Per risultato finanziario del FONDO BANCOM si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla gestione stessa nel periodo di osservazione indicato al precedente art. 3 - compresi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, degli utili realizzati e dalle le perdite sofferte nel periodo di osservazione per la quota di competenza del FONDO BANCOM - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese per l'acquisto e la vendita degli investimenti e per l'attività di certificazione di cui al successivo Art. 7. Non sono previste altre forme di prelievo in qualunque modo effettuabili.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO BANCOM e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO BANCOM per i beni già di proprietà della Società.

Le plusvalenze e le minusvalenze vengono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.

Per giacenza media delle attività della gestione separata si intende la somma delle giacenze medie annue dei depositi in numerario, degli investimenti in titoli e di ogni altra attività del FONDO BANCOM.

La giacenza media annua nel periodo di osservazione dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO BANCOM.

Art. 8. La gestione del FONDO BANCOM è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale attesta la rispondenza del FONDO BANCOM al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al FONDO BANCOM, il rendimento annuo del FONDO BANCOM quale descritto al precedente Art. 6 e la adeguatezza dell' ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

Art. 9. La Società si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli Assicurati.

Art. 10. Il presente regolamento è parte integrante dell'Allegato N.3 "Condizioni e modalità di erogazione della rendita" del Regolamento del Fondo Pensione Aperto.

Art. 11. La Società si riserva la facoltà di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di scissione o fusione con altre Gestioni Separate per esigenze di adeguatezza dimensionale della gestione stessa o per una migliore efficienza, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti .

Le gestioni separate coinvolte dovranno avere caratteristiche analoghe ed omogenee politiche di investimento.

Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di scissione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Le suddette operazioni non comportano alcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti.

